



LEGGE 31 ottobre 1968, n. 39 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 15 novembre 1968).

Legge che introduce norme di disciplina della iscrizione nell'apposito albo dei notai e sull'attività forense.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 31 ottobre 1968:

Art. 1

La residenza effettiva nel territorio della Repubblica è condizione essenziale per la iscrizione nell'Albo dei Notai e per l'esercizio della professione stessa.

Il Consiglio dei XII, accertata la mancanza del superiore requisito, ordina la cancellazione del Notaio dall'Albo.

Il Notaio cancellato dall'Albo che roghi un atto è punito con la multa da L. 50.000 a L. 200.000 salvo che il fatto non sostituisca piu' grave reato; gli atti così rogati non possono nè essere registrati nei tempi e modi prescritti dalla legge sul registro nè essere resi pubblici col mezzo della trascrizione.

Art. 2

Gli Avvocati e Procuratori stranieri non possono compiere in qualsiasi forma e maniera sul territorio della Repubblica atti del proprio Ufficio, emettere consultazioni legali, assistere clienti negli affari extra giudiziari e difenderli in giudizio di fronte ad Autorità giudiziarie sammarinesi di qualsiasi natura e grado, ordinarie o speciali, senza il congiunto patrocinio di un Avvocato sammarinese, regolarmente iscritto nell'albo relativo, presso il quale devono eleggere domicilio.

Art. 3

L'art. 3 del decreto consiliare 27 gennaio 1920 N. 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Per ottenere l'iscrizione negli albi dei Notai e dei Difensori è necessario presentare domanda scritta in carta da bollo L. 150 alla Ecc.ma Reggenza allegando:

- 1) Certificati di cittadinanza sammarinese e di residenza;
- 2) il diploma del grado dottorale in giurisprudenza;

3) la bolla della Tesoreria Governativa da cui risulti il pagamento della tassa fissa di L. 5.000;

4) l'attestato rilasciato da uno studio notarile o legale sammarinese comprovante l'effettivo compimento per un periodo minimo di anni due, posteriore alla data di conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, di pratica notarile o legale presso detto studio".

Art. 4

Colui che ha presentato domanda di iscrizione nell'Albo dei Notai e dei Difensori dovrà superare un esame di abilitazione all'esercizio di una o di entrambe le professioni.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo l'attestazione del risultato d'esame con esito positivo sarà rilasciato dalla apposita Commissione d'esame.

Art. 5

L'esame di abilitazione di cui al precedente articolo ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale.

Per l'iscrizione all'Albo dei Difensori l'esame consiste:

- a) in prova scritta su due temi di diritto civile e penale, processuale civile e processuale penale;
- b) in prova orale sulla materia dei diritti di cui sopra nonché sul diritto amministrativo.

Per l'iscrizione all'Albo dei Notai l'esame consiste:

- a) in prova scritta su due temi di diritto civile e penale e sulla compilazione di un atto notarile;
- b) in prova orale sulle materie dei diritti di cui sopra nonché sul diritto amministrativo e sul diritto tributario.

Art. 6

L'esame di abilitazione, tanto scritto quanto orale, avrà luogo ogni anno nel mese di aprile avanti a una Commissione composta dal Commissario della Legge che la presiede, dal Commissario della Legge Aggiunto, da un Uditore e da un rappresentante dell'Ordine degli Avvocati e Notai.

La Commissione giudicherà il candidato con giudizio espresso in decimi e si intenderà concessa l'abilitazione al candidato che abbia ottenuto almeno sei decimi.

Art. 7

Coloro che vengono radiati dall'Albo dei Notai e dei Difensori per qualunque motivo che non sia di natura disciplinare possono riottenere la reinscrizione all'Albo medesimo, una volta venuta a cessare la causa che ha provocato la cancellazione dall'Albo. La reinscrizione all'Albo è disposta dal Consiglio dei XII con presa d'atto, previo accertamento del riacquisto dei requisiti.

Art. 8

Per quanto concerne gli articoli 1, 2 e 7 la presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1969, mentre entrerà in vigore col gennaio 1973 per i restanti articoli.

Data dalla Nostra Residenza, addì 13 novembre 1968-1668 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pietro Giancecchi - Aldo Zavoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti